



## **ALLEGATO A**

# **Intervento SRA 30 Benessere animale**

## **Bando annualità 2026**

# Sommario

<b>1 DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
<b>2 DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL'INTERVENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>3 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.....</b>	<b>4</b>
3.1 BENEFICIARI .....	4
3.2 ALTRI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ' ... ..	4
<b>4 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE.....</b>	<b>5</b>
<b>5 IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO.....</b>	<b>7</b>
<b>6 INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, RIDUZIONE/INCREMENTO DEL NUMERO DI CAPI SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRI INTERVENTI/ECOSCHEMI.....</b>	<b>10</b>
6.1 TIPOLOGIA DI SOSTEGNO .....	10
6.2 RIDUZIONE/INCREMENTO DEL NUMERO DI CAPI.....	12
6.3 SOVRAPPOSIZIONE DEGLI IMPEGNI .....	13
<b>7 DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO.....</b>	<b>13</b>
<b>8 OBBLIGHI DIVERSI DAGLI IMPEGNI SPECIFICI DI INTERVENTO.....</b>	<b>13</b>
8.1 CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA .....	13
8.2 CONDIZIONALITÀ SOCIALE .....	13
8.3 REQUISITI MINIMI .....	13
<b>9 COMPETENZE AMMINISTRATIVE.....</b>	<b>14</b>
<b>10 ADEMPIMENTI PROCEDURALI.....</b>	<b>15</b>
10.1 DOMANDA DI AIUTO/SOSTEGNO E DI PAGAMENTO .....	15
10.2 CONTENUTI DELLE DOMANDE, MODIFICHE, TERMINI, RITARDI E CORREZIONE DI ERRORI PALESI .....	16
10.3 FASI DEL PROCEDIMENTO ANNUALITÀ 2025... ..	16
10.4 MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ANNUA .....	16
<b>11 CLAUSOLA DI REVISIONE .....</b>	<b>17</b>
<b>12 CAUSA DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI .....</b>	<b>17</b>
<b>13 CESSIONE/SUBENTRO .....</b>	<b>17</b>
13.1 CASI GENERALI .....	17
13.2 SUBENTRO IN CASO DI DECESSO DEL BENEFICIARIO .....	18
<b>14 RINUNCE AGLI IMPEGNI .....</b>	<b>18</b>

## 1 Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda ai seguenti atti:

- Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, Decisione C(2025)3805 del 18/06/2025 della Commissione Europea, che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP 2023/2027 versione 5.1);
- Delibera di GR n. 1534 del 27/12/2022 “Reg. UE 2021/2115 Feasr - Piano Strategico della Pac (PSP) 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027” e ss.mm.ii.;
- Delibera di G.R. n. 340 del 03/04/2023 “PSP 2023-2027 - Disposizioni comuni per l’attuazione degli interventi a superficie e a capo del Complemento di Sviluppo Rurale della Toscana – Artt.70, 71 e 72 del Reg. UE 2115/2021” e ss.mm.ii.;
- Delibera di G.R. n. 101 del 12/02/2024 “Reg. (UE) 2021/2115 e Reg. (UE) 2021/2116. Indicazioni per l’attuazione del Piano Strategico PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Disposizioni in merito all’individuazione e alla gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure e agli interventi pagati a superficie o a capo nell’ambito del FEAGA e del FEASR.” e ss.mm.ii.;
- Delibera di GR del 15/12/2025 n. 1690 “Reg. (UE) 2021/2115. Indicazioni per l’attuazione del Piano Strategico PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Intervento SRA - 30 “Benessere animale”.

## 2 Descrizione delle finalità dell’intervento

Il rispetto del benessere degli animali in quanto “esseri senzienti” è uno dei principi dell’Unione europea; esso è strettamente connesso alla sanità animale in quanto una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali, e viceversa (considerando 7 del Reg (UE) 2016/429). D’altro canto, attraverso pratiche allevatorie più sostenibili e più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di stabulazione adeguate alle esigenze specifiche) nonché più attente alla biosicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.) è possibile migliorare il benessere e contribuire indirettamente, ma in maniera rilevante, alla riduzione dell’antimicrobico resistenza e dell’inquinamento ambientale.

L’intervento “Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali” è applicato secondo la modalità di Azione B - Classyfarm. L’attuazione dell’intervento prevede l’adesione da parte dell’allevatore al sistema di valutazione Classyfarm (<https://www.classyfarm.it/>) che consente di categorizzare il livello di rischio relativo a benessere animale e biosicurezza degli allevamenti. L’adesione avviene attraverso il veterinario aziendale/incaricato della compilazione della checklist di autocontrollo relativa alla specie e indirizzo produttivo.

La procedura di valutazione del benessere animale, che sta alla base del sistema Classyfarm, tiene conto sia dei requisiti minimi previsti normativa vigente in materia sia delle indicazioni derivanti

dalle pubblicazioni scientifiche dei più importanti gruppi di ricerca ed enti Europei, tra cui l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

Tutti i dati resi disponibili sono convertiti, attraverso coefficienti scientificamente validati, in un indicatore numerico che misura il livello benessere e biosicurezza e quindi di rischio dell'allevamento stesso.

Il sistema Classyfarm comprende le seguenti quattro macroaree di valutazione:

Ambito A: Management aziendale e personale

Ambito B: Strutture ed attrezzature

Ambito C: Animal Based Measures

Grandi Rischi/sistemi d'allarme

L'area di valutazione "Grandi rischi/sistemi d'allarme viene considerata nella verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa di riferimento ma non entra nel computo del livello di miglioramento rispetto alla baseline.

L'annualità di impegno decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

L'impegno ha durata triennale, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Le specie /orientamento produttivo oggetto dell'intervento sono: Bovini da latte - Bovini da carne - Bufalini da latte – Ovini – Caprini – Suini.

### **3 Criteri di ammissibilità**

#### ***3.1 Beneficiari***

Sono beneficiari dell'intervento:

- Imprenditori agricoli in attività, singoli o associati che risultano registrati nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) come "operatori" dell'allevamento oggetto della domanda di sostegno;
- Enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti

#### ***3.2 Altri criteri di ammissibilità***

Per poter aderire agli impegni dell'intervento, inoltre, l'allevamento oggetto della domanda di sostegno, deve soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità:

a) avere, nel sistema classyfarm, una check-list – autocontrollo, compilata dal veterinario aziendale/incaricato nel sistema classyfarm con un punteggio minimo di sintesi almeno pari a 60 (baseline) e nessuno dei quesiti cogenti relativi alla normativa di riferimento con valutazione insufficiente.

b) Numero minimo di UBA:

b.1 consistenza media minima dell'allevamento pari a 5 UBA per l'allevamento (determinata come indicato nel successivo PAR. 6 ) situato in aree montane o in aree svantaggiate (ex art. 32, par. 1a), 1b) , 1c) del Reg. UE 1305/2013) ;

b.2 consistenza media minima dell'allevamento pari a 10 UBA (determinata come indicato nel successivo PAR. 6) per l'allevamento situato in aree diverse da quelle di cui al precedente punto a.1.

Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili, sono presi in considerazione gli allevamenti ricadenti nel territorio regionale.

Nel caso di consistenza media minima dell'allevamento al di sotto delle UBA di cui ai punti a.1 o a.2, determinata con le modalità definite al paragrafo 6.1 la domanda decade.

c) rientrare in una delle alle seguenti tipologie di allevamento (come risultanti da BDN), cui corrispondono le relative checklist autocontrollo del sistema la Classyfarm:

- Bovino da carne, ingrasso: 71 quesiti di cui 32 legislativi;
- Bovino da carne, linea vacca vitello: 87 quesiti di cui 44 legislativi;
- Bovino da latte a stabulazione libera: 106 quesiti, di cui 49 legislativi;
- Bovino da latte a stabulazione fissa: 99 quesiti, di cui 45 legislativi;
- Bufalo da latte: 103 quesiti, di cui 47 legislativi;
- Capra da latte: 64 quesiti, di cui 30 legislativi;
- Ovini da latte: 63 quesiti, di cui 29 legislativi;
- Ovini e/o caprini da carne: 56 quesiti di cui 27 legislativi;
- Suini riproduttori: 71 quesiti, di cui 56 legislativi;
- Suini svezzamento e ingrasso: 53 quesiti di cui 39 legislativi.

#### 4 Criteri di selezione delle domande

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione nel caso in cui le richieste eccedano le risorse disponibili. Le domande sono poste in graduatoria secondo l'attribuzione dei seguenti punteggi:

Principio	Specifiche	Punti
<b>I - Caratteristiche dell' attività aziendale: specie/orientamento produttivo</b>	<b>a) OVINI - CAPRINI (carne e latte)</b>	<b>18</b>
	<b>b) Bovini/Bufalini da latte</b>	<b>12</b>
	<b>c) Bovini carne: linea vacca vitello</b>	<b>10</b>
	<b>d) Bovini carne</b>	<b>8</b>

	<i>I punteggi di cui alle lettere a) b) c) e d) non sono fra loro cumulabili</i>	
<b>II - Localizzazione degli interventi</b>	<b>a) Allevamento oggetto d'impegno ubicato in zone montane, (ex art. 32, par. 1a) del Reg. UE 1305/2013)</b>	<b>4</b>
	<b>b) Allevamento oggetto d'impegno ubicato in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane e zone soggette a vincoli specifici (ex art.32 par. 1.b) e 1.c) del reg. UE 1305/2013)</b>	<b>2</b>
	<b>c) Allevamento oggetto d'impegno ubicato in ZVN</b>	<b>2</b>
	<i>I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono fra loro cumulabili ma sono cumulabili singolarmente con il punteggio della lettera c)</i>	
<b>III - Metodo di produzione – Adesione ad intervento SRA29</b>	<b>a) Il richiedente deve essere iscritto, alla data di presentazione della domanda, nell'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4) e deve condurre l'allevamento oggetto d'impegno con il metodo biologico</b>	<b>4</b>
	<b>b) Il richiedente conduce l'allevamento oggetto d'impegno con il metodo biologico (requisito della lettera a)) ed ha aderito all'intervento SRA ACA 29 del CSR 2023 - 2027</b>	<b>2</b>
	<b>I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili tra loro</b>	
<b>Punteggio massimo cumulabile</b>		<b>30</b>

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con il minor importo concedibile. In caso di ulteriore parità è data priorità alla domanda presentata prima.

I punteggi del criterio di cui al punto I sono acquisiti, tramite il fascicolo aziendale, dalla Banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN), nella quale vengono riportati la specie e l'orientamento produttivo (corrispondente all'indirizzo produttivo) e ne viene verificata la corrispondenza con la check list di autocontrollo.

L'azienda, in fase di presentazione della domanda di aiuto/pagamento, deve provvedere all'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale su ARTEA, in maniera da garantire che il dato acquisito da BDN, relativo all'allevamento oggetto di domanda, sia quello relativo all'ultimo

aggiornamento dei dati dello stesso allevamento fatto sulla Banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN) dal richiedente.

L'azienda è l'unica responsabile del corretto aggiornamento nella Banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN) delle registrazioni dei capi e dei dati relativi all'allevamento/i.

Il punteggio di selezione non è attribuito alle aziende che non provvedono all'aggiornamento del fascicolo aziendale.

I criteri territoriali di cui al punto II vengono verificati e valutati con riferimento alle coordinate geografiche dell'allevamento ricavate dalla BDN.

I punteggi del criterio di cui al punto III vengono verificati da ARTEA tramite il suo sistema informativo e tramite il SIAN.

## 5 Impegni specifici dell'intervento

L'impegno ha durata triennale<sup>1</sup> e decorre dal 1° gennaio 2026. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

I quesiti o "item" presenti all'interno delle checklist autocontrollo del sistema Classyfarm prevedono 2 o 3 opzioni di risposta, rispettivamente:

- Insufficiente: condizione che può impedire a uno o più animali presenti di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà alla base del benessere animale.
- Accettabile: condizione che garantisce il soddisfacimento delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti i capi presenti.
- Ottimale: condizione positiva che garantisce ai capi di godere di condizioni migliori rispetto ai minimi previsti dalla normativa vigente.

Il numero e la tipologia degli elementi di verifica variano da specie a specie ed è possibile distinguere gli elementi di verifica legislativi da quelli che hanno scopo migliorativo. Gli elementi di verifica legislativi sono volti a valutare il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente comunitaria e nazionale, per cui, l'assegnazione di un punteggio insufficiente, evidenzia la presenza di una non conformità legislativa.

Gli impegni in materia di benessere degli animali che introducono criteri superiori nei settori/aspetti previsti all'articolo 10 del Reg. (UE) delegato n. 807/2014 sono riconducibili alle seguenti aree di valutazione nell'ambito del sistema Classyfarm:

Area A - management aziendale e personale (MP)

Area B - strutture e attrezzature (SA)

Area C – animal based measures (ABM)

Per quanto attiene l'area A si favorisce il miglioramento:

- della preparazione tecnica del personale addetto agli animali;
- delle modalità di formulazione della razione e della gestione della somministrazione degli alimenti e dell'acqua agli animali;
- dell'igiene e della pulizia degli impianti, degli spazi e delle strutture di allevamento.

---

1 Il periodo di impegno di 3 anni è stato introdotto come modifica al PSP 2023-2027, ed è stato inserito nella notifica n. 8 da parte del MASAF pertanto la sua applicabilità è condizionata all'approvazione, attualmente in corso, della modifica stessa, inserita negli emendamenti al PSP 2023-2027 di cui alla notifica 8, da parte degli uffici della Commissione.

Per l'area B si favorisce il miglioramento (in termini gestionali):

- dell'ampiezza e disponibilità degli spazi di stabulazione in riferimento a ciascuna esigenza e stadio fisiologico degli animali;
- delle caratteristiche degli spazi di allevamento all'aperto, in termini di adeguatezza e disponibilità di strutture atte a garantire il riparo dagli agenti atmosferici ed una sufficiente la disponibilità di acqua per gli animali;
- delle caratteristiche strutturali dei ricoveri (materiali di costruzione, materiale per le lettiere, ecc.);
- delle dimensioni e funzionamento degli impianti disponibili nelle strutture di stabulazione;
- delle condizioni microclimatiche delle strutture di stabulazione;
- della qualità dell'ambiente di stabulazione (circolazione dell'aria, gas nocivi, luminosità, polverosità).

Per l'area C si favorisce il miglioramento:

- delle condizioni generali dell'animale in relazione al suo equilibrio psico-fisico, allo stato di nutrizione, alla presenza di lesioni e delle principali patologie produttive;
- delle pratiche di mutilazione degli animali, al fine di abolirle o almeno ridurne l'uso il più possibile;
- dell'incidenza di mortalità e morbilità.

Le check list sono applicabili in forma di:

- autocontrollo, per opera dei veterinari aziendali o veterinari incaricati alla valutazione;
- controllo ufficiale, per conto dei veterinari ufficiali del Sistema Sanitario Nazionale.

L'impegno da parte dei beneficiari di durata triennale è articolato come segue:

1) Accesso all'intervento con livello A) punteggio complessivo  $\geq 60 < 70$  :

- al momento della presentazione domanda di aiuto, l'allevamento deve aver ottenuto un punteggio complessivo nelle tre aree - A management e personale (MP), B strutture e attrezzature (SA), C animal based measures (ABM) non inferiore a 60, (come risultante dal cruscotto benessere dell'allevamento nel Sistema classyfarm) e al tempo stesso nessuno dei quesiti relativi alle conformità legislative con valutazione insufficiente, (compresi quelli dell'area biosicurezza della check list autocontrollo).;
- al primo anno d'impegno mantenimento o incremento del punteggio d'accesso senza, al tempo stesso, nessuno dei quesiti relativi alla normativa di riferimento con valutazione insufficiente ;
- alla fine secondo anno di impegno raggiungimento del punteggio complessivo di almeno 70 e al tempo stesso nessuno dei quesiti di relativi alla normativa di riferimento con valutazione insufficiente (il punteggio è determinato con la check list autocontrollo compilata e caricata nel sistema Classyfarm dal veterinario incaricato nel periodo ottobre – dicembre dell'anno d'impegno);
- al terzo anno mantenimento/incremento del punteggio raggiunto al secondo anno pari almeno al 70 e al tempo stesso nessuno dei quesiti relativi alla normativa di riferimento con valutazione insufficiente (con una soglia di tolleranza, sul punteggio raggiunto al secondo anno, del 10% su base annuale mantenendo comunque la soglia minima di 70; il punteggio è determinato con la check list autocontrollo compilata e caricata nel sistema Classyfarm dal veterinario incaricato nel periodo ottobre – dicembre dell'anno d'impegno) ;



2) Accesso all'intervento con livello B) punteggio complessivo  $\geq 70$ :

- al momento della presentazione domanda di aiuto, l'allevamento deve aver ottenuto un punteggio complessivo nelle tre aree - A management e personale (MP), B strutture e attrezzature (SA), C animal based measures (ABM) di almeno 70, (come risultante dal cruscotto benessere dell'allevamento nel Sistema classyfarm) e al tempo stesso nessuno dei quesiti relativi alle conformità legislative con valutazione insufficiente, (compresi quelli dell'area biosicurezza della check list autocontrollo).
- Mantenimento o incremento nei tre anni d'impegno del punteggio di accesso e al tempo stesso nessuno dei quesiti di relativi alla normativa di riferimento con valutazione insufficiente (con una soglia di tolleranza, sul punteggio d'accesso del 10% su base annuale mantenendo comunque la soglia minima di 70; il punteggio è determinato con la check list autocontrollo compilata e caricata nel sistema Classyfarm dal veterinario incaricato nel periodo ottobre – dicembre dell'anno d'impegno.)

L'allevatore assoggetta agli impegni tutte le UBA che fanno capo all'allevamento oggetto dell'impegno.

La check list auto-controllo dell'allevamento oggetto d'impegno deve essere compilata dal veterinario incaricato sul Sistema Classyfarm prima della presentazione della domanda. Le suddette check list sono valide, ai fini della determinazione del requisito d'accesso, se inserite per il primo anno d'impegno, nel sistema Classyfarm a partire dalla data del 15 settembre 2025 ed entro il termine del 15 maggio 2026, anche in caso di presentazione della domanda in altra data successiva, nel caso di una proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande, dettata a livello nazionale, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 del 26 marzo 2021.

La mancata compilazione della checklist di autocontrollo nel sistema classyfarm, entro il periodo indicato, comporta la non ammissibilità dei relativi allevamenti richiesti in domanda.

Il pagamento del saldo annuale degli allevamenti ammessi è subordinato alla compilazione e caricamento, nel sistema Classyfarm, nel periodo compreso tra il primo ottobre ed il 31 dicembre dell'anno d'impegno, di una nuova check list auto-controllo dell'allevamento oggetto d'impegno.

In caso di compilazione e caricamento nel sistema classyfarm di più check list autocontrollo, sia nel periodo 15-09 2025 – 15-05.2026 che nel periodo 01.10 -31.12 dell'anno d'impegno, vale l'ultima check list autocontrollo caricata nel sistema classyfarm.

In caso di mancata compilazione e caricamento nel sistema classyfarm, nel periodo tra il primo ottobre ed il 31 dicembre dell'anno d'impegno, della check list di autocontrollo, l'allevamento decade dal regime d'aiuto con recupero delle somme eventualmente già erogate nell'anno d'impegno e negli anni precedenti.

In caso di diminuzione del punteggio sotto la soglia d'ammissibilità, si applica una riduzione proporzionale dei pagamenti, fino all'esclusione, nel caso in cui il punteggio scenda al di sotto del 60, e/o nel caso in cui vengano riscontrate insufficienze/non conformità nei quesiti di legge.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 42 del 17 marzo 2023.

L'individuazione delle inadempienze sul rispetto degli impegni, il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e le relative conseguenze sono riportate in apposito atto di Giunta in attuazione del suddetto atto nazionale.

## **6 Indicazione della tipologia di sostegno, riduzione/incremento del numero di capi, sovrapposizione con altri interventi/ecoschemi**

### **6.1 Tipologia di sostegno**

L'aiuto consiste nell'erogazione di un premio annuale per Unità di Bestiame Adulto (UBA).

Il sostegno prevede pagamenti forfettari erogati per UBA (unità di bestiame adulto) ed è differenziato per specie ed orientamento produttivo, così come rilevato dalla Banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN) oggetto di domanda, secondo la tabella sottostante che definisce i premi massimi per UBA:

<b>Specie/orientamento produttivo</b>	<b>Premio massimo (euro/UBA)</b>
Bovini e da latte	294,39
Bovini da carne	270,32
Bufalini latte	240,89
Ovini	257,30
Caprini	216,82
Suini	160,26

Come disposto dall'allegato E della DGR del 12 febbraio 2024 n. 101 " Reg. (UE) 2021/2115 e Reg. (UE) 2021/2116. Indicazioni per l'attuazione del Piano Strategico PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana –Disposizioni in merito all'individuazione e alla gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure e agli interventi pagati a superficie o a capo nell'ambito del FEAGA e del FEASR", in caso di cumulabilità con Ecoschema 1 - "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale del PSP 2023-2027", livello 1, si decurtano i premi di SRA30 in maniera analoga a quanto definito per la Misura 14 "Benessere degli animali"(riduzioni determinate con DGR n.819 del 17.07.2023).

Ai fini della determinazione della riduzione dei premi dell'SRA30, pertanto vengono applicate le stesse percentuali di riduzione definite dalla metodologia di calcolo per la cumulabilità tra la Misura 14 "Benessere degli animali" del PSR 2014-2022 e l' eco-schema 1 livello1 (certificata dall'Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana, (nota prot. n.0000998/2023 del 3 luglio 2023), che hanno definito le riduzioni dei premi approvate con la DGR 819/2023, in quanto anche per la SRA 30 trattasi di cumulabilità sui medesimi impegni previsti dalla Misura 14, attuata anch'essa applicando il sistema di valutazione Classyfarm

I premi ridotti in caso di cumulabilità con l'eco schema 1 livello 1 sono i seguenti:

<b>Specie/orientamento produttivo</b>	<b>Premio massimo ridotto a valori interi (euro/UBA)</b>
<b>Bovini e da latte</b>	<b>€ 267,00</b>
<b>Bovini da carne</b>	<b>€ 254,00</b>
<b>Bufalini latte</b>	<b>€ 219,00</b>
<b>Ovini</b>	<b>€ 241,00</b>
<b>Caprini</b>	<b>€ 203,00</b>
<b>Suini</b>	<b>€ 147,00</b>

La misura SRA30 non è cumulabile con l'Ecoschema 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale del PSP 2023-2027<sup>2</sup>, livello 2<sup>2</sup>.

Nel caso in cui l'azienda che ha presentato domanda sulla SRA30 aderisca all'Ecoschema 1 - livello 2, la domanda decade per l'allevamento/i per le specie per le quali risulta presentata la domanda sul ecoschema 1 - livello 2 (specie: bovini e suini).

Qualora le risorse disponibili non dovessero essere sufficienti a coprire il fabbisogno finanziario di tutti gli allevamenti risultati ammissibili viene previsto un importo massimo concedibile (capping) per allevamento sottoposto ad impegno, pari a euro 40.000,00 e viene applicata la seguente degressività, per scaglioni di consistenza dell'allevamento, espressi in UBA, riducendo l'importo del premio unitario massimo, secondo le percentuali indicate per scaglione riportate nella tabella seguente:

	<b>fino a 30,00 UBA</b>	<b>Premio 30,01-60,00 UBA</b>	<b>Premio 60,01-100,00 UBA</b>	<b>Premio &gt;100,01 UBA</b>
<b>Percentuale del premio massimo</b>	<b>100,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>20,00%</b>

Il premio è concesso se la consistenza media minima dell'allevamento è pari a 5 UBA o 10 UBA come indicato al precedente paragrafo 3.2.

Con la domanda prima di aiuto e pagamento nel caso in cui da BDN risultino, per il beneficiario, più allevamenti, può escludere quello/i per i quali non intende presentare domanda.

<sup>2</sup> Il criterio della non cumulabilità dell'SRA 30 con Ecoschema 1 livello 2 è stato introdotto come modifica al PSP 2023-2027, ed è stato inserito nella notifica n. 8 da parte del MASAF pertanto la sua applicabilità è condizionata all'approvazione, attualmente in corso, della modifica stessa, inserita negli emendamenti al PSP 2023-2027 di cui alla notifica 8, da parte degli uffici della Commissione.

Per il calcolo delle UBA per cui si richiede il premio e per la consistenza minima dell'allevamento richiesta per l'ammissibilità, viene calcolata la consistenza media (per i suini il dato del censimento al marzo 2026), in termini di UBA, dell'allevamento registrato in BDN, oggetto della domanda, dell'anno 2026, **al 15 ottobre 2026**, che determina il tetto massimo del premio concedibile.

I capi ammissibili a premio seguono la seguente tabella di conversione in UBA:

Tori, vacche e altri bovini o bufalini di oltre 2 anni	1 UBA
Bovini o bufalini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Bovini o bufalini fino a 6 mesi	0,4 UBA
Ovini di oltre 6 mesi	0,15 UBA
Caprini di oltre 6 mesi	0,15 UBA
Scrofe e verri riproduttori di oltre 50 kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA

Per gli anni successivi al primo il dato accertato per la determinazione delle UBA è quello verificato nel seguente modo:

- bovini e bufalini, consistenza media annuale restituita da BDN, 01.01 – 31.12 dell'anno d'impegno;
- ovicapri consistenza media annuale restituita da BDN 01.01 – 31.12 dell'anno d'impegno,
- suini censimento di marzo dell'anno d'impegno.

In caso di consistenza accertata inferiore a 10 UBA o 5 UBA, si ha decadenza dal regime d'aiuto e conseguente recupero delle somme eventualmente erogate.

## **6.2 Riduzione/incremento del numero di capi**

Nei casi in cui, nel corso dell'impegno, si determini una riduzione del numero dei capi rispetto a quelli che hanno determinato le UBA per il premio ammesso al primo anno di domanda, si applica quanto previsto dalla DGR n. 340/2023 e ss.mm.ii.

L'incremento dei capi a impegno è sempre possibile.

La possibilità di vedere riconosciuto a premio un numero di capi superiore a quelli ammessi in graduatoria con la prima domanda di sostegno è possibile nel caso di nuovo bando sull'intervento previa presentazione di una domanda di estensione che è soggetta all'ammissione in quanto viene considerata come nuova domanda di aiuto e pertanto ne segue le fasi procedurali e di istruttoria.

In graduatoria le domande di estensione verranno ammesse in via residuale dopo l'ammissione di tutte le nuove domande di sostegno.

Indipendentemente dalla loro ammissione a pagamento, i capi aggiuntivi sono comunque soggetti agli impegni previsti. Le domande di estensione ammesse a pagamento non danno origine a un nuovo impegno triennale ma consentono l'estensione ai nuovi capi per il restante periodo dell'impegno iniziale.

### **6.3 Sovrapposizione degli impegni**

I premi di SRA 30 sono cumulabili con quelli connessi a tutti gli interventi a capo e a superficie del PSP 2023-2027 e agli ecoschemi ad esclusione del Ecoschema 1 livello 2 come disposto dalla DGR n.XXX del 15 dicembre 2025.

## **7 Definizione del quadro finanziario**

Le risorse stanziare per l'intervento sono pari a 20 milioni di euro, con una dotazione annua di euro 6.666.666,67.

## **8 Obblighi diversi dagli impegni specifici di intervento**

I beneficiari dell'intervento SRA30 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti al paragrafo 4.2 *Rispetto degli obblighi diversi da quelli dell'intervento* dell'allegato A alla DGR del 08 aprile 2024 n. 387 "PSP 2023-2027. CSR Toscana 2023-2027. Modifiche alla DGR n. 340 del 3 aprile 2023 che approva le disposizioni comuni per l'attuazione degli interventi a superficie e a capo del Complemento di Sviluppo Rurale della Toscana – Artt. 70, 71 e 72 del Reg. UE 2115/2021" e ss.mm.ii.

### **8.1 Condizionalità rafforzata**

La condizionalità rafforzata comprende i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme di Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) previste dall'art. 12 del reg. (UE) 2021/2115 ed elencate nell'allegato III del medesimo regolamento. Le disposizioni applicative in materia di condizionalità sono definite nell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."

Le disposizioni relative alla condizionalità, ed i loro aggiornamenti, devono essere rispettate dal beneficiario e il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e frequenza dell'inadempienza secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Nell'ambito della disciplina di condizionalità si individuano elementi di base pertinenti in merito ai Criteri di gestione obbligatori che attuano le disposizioni previste da: D.Lgs. 146/2001, D.Lgs 122/2011, D.Lgs 126/2011.

## **8.2 Condizionalità sociale**

Gli obblighi relativi alla condizionalità sociale di cui all'art.14 del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego o gli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici dell'allegato IV dello stesso regolamento, come disposto al par. 4.2.2 della DGR n. 387/2024.

## **8.3 Requisiti minimi**

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e del benessere animale richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 sono definiti nell'allegato 2 al decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."

Nell'ambito dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali di cui all'allegato 2 al DM 9 marzo 2023 sussistono norme nazionali obbligatorie pertinenti con riferimento ai requisiti minimi relativi al benessere animale, così come stabilito dal PSP.

I requisiti minimi e i loro aggiornamenti devono essere rispettati dal beneficiario, il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale

## **9 Competenze amministrative**

I settori regionali della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale referenti di intervento emanano i bandi per la selezione delle domande, ferme restando le competenze dell'Autorità di Gestione.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva, alla formazione dell'elenco di liquidazione, nonché all'emissione del titolo di pagamento sono dell'Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura (ARTEA).

Sulla base della documentazione, delle auto dichiarazioni rese dal richiedente e dei dati in possesso dell'amministrazione ARTEA adotta, entro la tempistica indicata al successivo par. 10.3, un

provvedimento secondo quanto stabilito all'Allegato A alla DGR n. 387/2024 e s.m.i. in relazione alla gestione degli elenchi dei potenziali beneficiari.

ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede inoltre:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

Nel caso in cui le regole gestionali trasversali lo consentano, ARTEA, valutata la presenza di rinunce, decadenze, riduzioni degli importi a vario titolo, riferite al primo anno di impegno (anno n) e rilevate entro il 30 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda di aiuto (anno n+1), procede a pagare i soggetti che abbiano presentato la prima domanda di pagamento, in ordine di graduatoria sino all'occorrenza del budget delle risorse stanziato per il bando.

Nell'anno n+1 possono presentare la seconda domanda di pagamento i soggetti che abbiano mantenuto gli impegni fin dal 1° gennaio dell'anno n, anche nel caso in cui non sia ancora stata loro pagata la prima domanda di pagamento riferita all'anno n.

La presentazione delle domande di pagamento non costituisce un diritto in merito alla finanziabilità della domanda stessa.

## **10 Adempimenti procedurali**

### ***10.1 Domanda di aiuto/sostegno e di pagamento***

La presentazione della domanda di aiuto presuppone la preventiva costituzione del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA. Il DM 162/2015 e il successivo DM 99707/2021 disciplinano gli adempimenti per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale mentre le modalità di sottoscrizione della domanda sono normate dal decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i..

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto/sostegno e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto/sostegno è la richiesta di adesione all'intervento SRA 30 del PSP 2023-2027 ed è soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione ai criteri di ammissibilità previsti, alle risorse stanziato nell'anno di riferimento e all'applicazione dei principi di selezione.

La domanda di aiuto deve essere riferita agli allevamenti come risultanti dalla Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica (di seguito BDN), detenuti dal beneficiario, ubicati in Toscana.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto e del realizzarsi delle condizioni che danno diritto al sostegno; il beneficiario deve presentare ogni anno, entro i termini indicati ai paragrafi seguenti, una domanda di pagamento per il/gli allevamento/i ammesso/i a premio.

Per il 2026 la domanda presentata entro i termini previsti dal presente bando ha valenza sia di domanda di aiuto che di domanda di pagamento.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informativo ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015, accedendo al sistema informativo ARTEA, direttamente o tramite delegato, all'indirizzo URL: "<https://www.artea.toscana.it>".

L'istante dovrà poi attivare la sezione "Portali on line", e al suo interno la sottosezione "Agricoltura e Pesca", voce "Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia". L'autenticazione dell'utente avviene tramite SPID o CNS.

In ogni caso, vale l'ultima domanda presentata, nei termini, per il presente intervento.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

Il trattamento e la tutela dei dati personali viene attuato in conformità al regolamento "GDPR" (UE) 2016/679, al regolamento (UE) 2018/1725 e come disposto dall'art.99 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

### **10.2 Contenuti delle domande, modifiche, termini, ritardi e correzione di errori palesi**

I contenuti delle domande, i casi di ritardo, di modifica o la correzione di errori palesi delle domande sono definiti da apposito atto approvato a livello nazionale.

### **10.3 Fasi del procedimento annualità 2026**

Presentazione delle domande di aiuto (se ammissibili valgono anche come domande di pagamento)	Dal 1 febbraio 2026 con termine ultimo al 15 maggio 2026 o altra data successiva stabilita a livello nazionale .
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione della graduatoria	Entro la seconda metà del mese di ottobre 2026
Presentazione delle domande di pagamento annue	Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva alla presentazione della domanda di aiuto o altra data successiva stabilita a livello nazionale

La durata dell'impegno è pari a tre anni a partire dal 1° gennaio 2026.

### **10.4 Mancata presentazione della domanda annua**

La mancata presentazione entro il termine ultimo, comprensivo del periodo di ritardo, della domanda annuale di pagamento comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

La mancata presentazione entro il termine ultimo, comprensivo del periodo di ritardo, della domanda annuale di pagamento comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

Nel caso in cui la mancata presentazione della domanda annua di pagamento sia ripetuta per due annualità consecutive, l'azienda decade dal regime di aiuto con recupero delle somme già erogate e relativi interessi.

## **11 Clausola di revisione**



In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati nell'ambito degli "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

## **12 Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali**

Ai sensi all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni, né la restituzione delle somme percepite.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Il beneficiario, quando è in grado di provvedervi, deve inviare per iscritto all'ufficio di ARTEA, responsabile del procedimento, la richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione a supporto di quanto richiesto.

## **13 Cessione/subentro**

### **13.1 Casi generali**

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari.

Il subentro nell'impegno è possibile solo a condizione che vi sia una cessione totale dell'allevamento/i della specie,, con le relative strutture e spazi, oggetto d'impegno e il subentrante possieda i requisiti previsti al par. 3 del presente bando.

In ogni caso il trasferimento dell'impegno deve essere totale e univoco. Non sono possibili subentri parziali nell'impegno.

Per l'ammissibilità del subentro è necessario che:

1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione dei capi per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto a livello nazionale, la comunicazione va inviata entro tale termine;
2. l'allevamento acquisito ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dall'intervento e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario. Se il cessionario non subentra nell'impegno, il cedente decade e deve restituire quanto percepito fino al momento della cessione.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per le annualità di impegno residue in relazione al termine di inizio dell'impegno iniziale con riferimento alla domanda di aiuto presentata dal cedente. In ogni caso viene pagato il soggetto che presenta la domanda di pagamento.

### ***13.2 Subentro in caso di decesso del beneficiario***

In caso di decesso dell'imprenditore agricolo, ferma restando la possibilità di riconoscere la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario.

Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, la comunicazione del subentro deve essere antecedente o contestuale alla domanda di pagamento.

## **14 Rinunce agli impegni**

Fatto salvo quanto disposto al paragrafo "Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali", la rinuncia all'adesione all'intervento comporta la cessazione del rispetto degli impegni assunti e la decadenza dagli aiuti con conseguente recupero delle somme già erogate.

La rinuncia all'adesione all'intervento deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.